

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N 72 DEL 25/10/2019

CIG: Z202A58D8C

OGGETTO: Procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36, commi 2 lettera a) e dell'art.95, comma 4, lett.b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio tenuta di conto corrente ordinario dell'Ente per la durata di anni 3 dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2022.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, nonchè l'art. 57 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa 2020/2022, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 Luglio 2009;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.36, commi 1) e 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO rispondente ai principi di semplificazione, proporzionalità, tempestività ed efficacia fare ricorso alle procedure di cui all'art.36 (Contratti sotto soglia) per l'affidamento de servizio in argomento tenuto conto delle caratteristiche del servizio;

VISTO l'art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata, in particolare la lett.a) del Codice dei Contratti pubblici che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 comma 130 delle legge 145/2018 il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;

CONSIDERATA la necessità, di procedere all'affidamento del servizio di tenuta di conto corrente dell'Ente in quanto la precedente convenzione risulta scaduta oltre che essere particolarmente onerosa per l'Ente;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di 3 anni in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di partnership con il fornitore;

RITENUTO che, sulla base dell'analisi di mercato (condizioni applicate da istituti di credito ad altri AACC), l'importo del servizio determinato per il periodo di durata del contratto, dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2022 è determinato in una somma non superiore ad € 4.500,00 complessiva per il triennio (pari ad € 1.500,00 ad anno);

RITENUTO che, non vi sono rischi di natura interferenziale, e che, pertanto, i relativi costi della sicurezza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*";

CONSIDERATO che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 4.500,00 oltre IVA, **TENUTO CONTO** che l'affidamento, in ragione del suo valore complessivo, risulta inferiore alla soglia di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, par condicio, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché *per assicurare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese*, di pubblicare un avviso di interesse sul sito dell'Ente nella sezione "Pubblicità Legale", affinché gli Istituti bancari interessati possano proporsi avviando, così una trattativa privata tra gli istituti che ne abbiano fatto richiesta;

TENUTO CONTO che il valore del contratto è inferiore alla somma di € 5.000,00 oltre IVA e che, pertanto, non vi è l'obbligo di utilizzo di strumenti elettronici di acquisto (MEPA);

VISTA la lettera d'invito alla manifestazione di interesse predisposta dal Direttore;

VALUTATO di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett.a) e comma 4, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto che le specifiche ed i livelli di qualità del servizio sono standardizzati ed esattamente definiti nella documentazione predisposta dall'Ente e considerato che l'affidamento, per il valore massimo stimato, rientra nell'ambito degli affidamenti di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che a salvaguardia dell'equilibrio economico, i minori costi per l'acquisizione del servizio che potranno derivare dai ribassi in sede di partecipazione alla procedura di gara o ad una nuova offerta, potranno consentire una riduzione/contenimento delle spese in linea con le direttive dell'Ente e con gli obiettivi di revisione della spesa pubblica;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnato lo Smart CIG n° **Z202A58D8C**.

VISTO che i costi di cui alla presente determinazione sono previsti in copertura nel budget predisposto per l'anno 2020 dall'Ente;

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di procedere, ai sensi dell'art.36, commi 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, sul sito dell'Ente nella sezione Pubblicità

Legale per l'affidamento del servizio di tenuta del conto corrente dell'Ente per il triennio 2020 / 2022;

Gli Istituti interessati potranno chiedere di partecipare alla trattativa privata, inoltrando apposita dichiarazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 15 Novembre 2019;

Nel caso in cui a tale richiesta di manifestazione di interesse nessun Istituto bancario ritenga di dover aderire, l'Ente procederà alla stipula di una nuova convenzione mediante affidamento diretto del servizio a seguito di contrattazione di migliori condizioni con l'attuale Istituto bancario e, nel caso in cui l'esito della trattativa non sia vantaggiosa per l'Ente, si procederà alla trattativa con altro Istituto di credito. Al termine del triennio e, quindi, entro il 31/12/2022, l'Automobile Club Cosenza procederà all'affidamento del servizio tramite bando nei modi e termini previsti dal D.Lgs 50/2016.

L'importo massimo autorizzato di spesa è di € 4.500,00 oltre IVA, complessiva per il triennio (pari ad € 1.500,00 ad anno + IVA); tale costo verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, a valere sul budget di gestione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022.

Gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari ad € 0.

Si prende atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura lo SmartCIG: **Z202A58D8C**

Il sottoscritto Nicola Di Nardo ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i. è il Responsabile del procedimento ed assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.
ovvero

Il Responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ci cui alla legge 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli artt.5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il Direttore / RUP
Dr. Nicola Di Nardo